

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE LUCA Athos, SALVATO, TAPPARO,
LO CURZIO, RUSSO SPENA, PIATTI, BERTONI, DONISE,
GAMBINI, SQUARCIALUPI, CIMMINO, BOCO, TONIOLLI,
MUNDI, GRECO, FIORILLO, LUBRANO DI RICCO, DE ANNA
e SCIVOLETTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1997

Istituzione degli organi di rappresentanza dei giovani nei
consigli comunali e in Parlamento

ONOREVOLI SENATORI. - Forme di attivazione dei bambini e dei ragazzi, attraverso l'imitazione dei modelli praticati dagli adulti nella gestione delle strutture pubbliche, si sono tentate più volte nel corso degli ultimi cinquant'anni.

Le esperienze avviate di recente in Italia non costituiscono dunque una novità, semmai invitano ad operare affinché non finiscano come le altre che le hanno precedute, con una silenziosa scomparsa.

Un punto di riferimento significativo, relativamente a questa formula di possibile coinvolgimento dei bambini e degli adolescenti nella gestione della vita pubblica, è dato dal presente disegno di legge che muove da una visione radicalmente nuova dell'infanzia e della gioventù, diffusa nel mondo e formalizzata nella convenzione delle Nazioni Unite dei diritti del bambino.

L'epicentro di questa nuova visione è costituito dal riconoscimento che i bambini in quanto cittadini hanno il diritto oltre che la capacità di migliorare sia la loro vita che quella della comunità nella quale vivono.

La partecipazione dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti come soggettività progettuale, nei processi di cambiamento che coinvolgono l'intera collettività, rappresenta quell'elemento nuovo e dinamico capace di ridefinire i modelli culturali e sociali dell'intera comunità.

La presente proposta si pone quindi come obiettivo primario, attraverso la creazione dei consigli comunali dei giovani, del sindaco dei giovani e del parlamento dei giovani, di emettere un messaggio chiaro destinato a due soggetti: ragazzi e adulti.

Lo scopo di questo disegno di legge è in definitiva quello di sollecitare ed incrementare la capacità dei giovani e di convincere gli adulti che è opportuno agire insieme per migliorare le condizioni di vita dei ragazzi.

Il disegno di legge che istituisce il consiglio comunale dei giovani in ciascun comune italiano attribuendogli funzioni consultive, propositive e di controllo in specifiche e determinate materie, cerca di capire e coltivare i desideri dei «piccoli» consentendo di allargare la partecipazione e la democrazia, innovando al contempo in positivo tutte le nostre esistenze.

Nello specifico in base all'articolato proposto ciascun comune adatta la struttura del consiglio comunale dei giovani alla realtà ambientale e alle dimensioni della città, a quanti e quali edifici scolastici si trovano all'interno del comune stesso.

Una volta eletti, i consiglieri si incontrano per la prima volta in seduta plenaria, presso il municipio alla presenza del sindaco e degli altri rappresentanti municipali delegati adulti.

Già nelle prime riunioni i giovani potranno esprimere quello che secondo loro non va nella città: dalla sicurezza stradale all'uscita delle scuole all'inquinamento ambientale, dagli spazi adeguati per il gioco agli intrattenimenti offerti ai giovani.

L'ulteriore previsione che presso ciascun consiglio comunale dei giovani possa essere eletto il sindaco dei giovani e la giunta e che tali sindaci possano a loro volta formare tutti insieme il parlamento dei giovani, chiude un circuito che vede i giovani coinvolti in tutti i livelli rappresentativi delle nostre istituzioni.

Attraverso questo disegno di legge crediamo di poter dare voce ed ascolto alla sensibilità degli adolescenti avvicinandoli e

riconciliandoli alla politica che crediamo abbia anche il dovere di non dimenticarsi dei ragazzi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il consiglio comunale dei giovani rappresenta presso ciascun comune italiano la collettività dei giovani.

2. Il consiglio comunale dei giovani determina l'indirizzo della programmazione delle materie demandate alla sua competenza e vigila al fine di verificare l'esecuzione delle decisioni adottate.

Art. 2.

1. Il consiglio comunale, nella seduta successiva a quella prevista dal comma 2 dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dall'articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81, provvede a determinare le materie demandate al consiglio comunale dei giovani.

Art. 3.

1. Rientrano necessariamente nella competenza del consiglio comunale dei giovani specifiche attribuzioni nelle seguenti materie:

- a) politica ambientale;
- b) sport;
- c) tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo;
- d) cultura e spettacolo;
- e) pubblica istruzione;
- f) assistenza ai giovani ed agli anziani;
- g) rapporti con il Fondo per l'infanzia delle Nazioni Unite (UNICEF).

2. Nel bilancio di previsione del comune viene annualmente previsto un capitolo per

il finanziamento delle spese relative alle materie demandate al consiglio comunale dei giovani, sia per le spese correnti sia per gli investimenti.

Art. 4.

1. Il consiglio comunale dei giovani esercita le seguenti funzioni consultive, propositive e di controllo:

a) esprime il proprio motivato parere su qualunque pratica che gli organi del comune, il segretario od i dirigenti ritengono di dover sottoporre alla sua attenzione;

b) esercita funzioni propositive nell'ambito delle materie di cui all'articolo 3, mediante deliberazioni. Ove le stesse non contrastino con disposizioni di legge e non superino gli stanziamenti previsti in bilancio, devono essere recepite con atti dei competenti organi comunali;

c) esercita funzioni di vigilanza sull'attività degli uffici comunali nell'applicazione dei provvedimenti relativi alle materie demandate alla sua competenza.

Art. 5.

1. Il numero dei componenti del consiglio comunale è lo stesso dei componenti del consiglio del medesimo comune. Essi sono eletti dagli alunni delle scuole elementari e medie inferiori, residenti nel comune

2. Le sedute del consiglio comunale dei giovani, che si tengono nell'aula consiliare del comune, sono pubbliche e lo stesso consiglio comunale dei giovani si intende validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà dei componenti.

3. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei presenti.

4. La funzione di segretario del consiglio comunale dei giovani sono svolte dal segretario comunale o da un suo delegato.

5. Il consiglio comunale dei giovani adotta un apposito regolamento allo scopo di disciplinare il proprio funzionamento.

Art. 6.

1. Il sindaco dei giovani è eletto direttamente da tutti gli alunni delle scuole elementari e delle scuole medie inferiori di ciascun comune italiano, residenti nel comune.

2. Il ballottaggio previsto al comune si tiene la domenica successiva a quella delle elezioni del consiglio comunale dei giovani.

3. Il candidato che ha preso parte al ballottaggio ma non è stato eletto sindaco assume le funzioni di consigliere anziano del consiglio comunale dei giovani e presiede lo stesso in caso di assenza o impedimento del sindaco dei giovani.

4. Non appena eletto e prima di assumere le funzioni, il sindaco dei giovani presta formale promessa nelle mani del sindaco del comune.

5. Il sindaco dei giovani nelle cerimonie ufficiali alle quali presenza in tale sua qualità indossa un tricolore.

6. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco dei giovani non è, allo scadere del secondo mandato, rieleggibile alla medesima carica.

Art. 7.

1. Il sindaco dei giovani rappresenta il consiglio comunale dei giovani ad ogni effetto.

2. Spetta al sindaco dei giovani:

a) nominare la giunta comunale dei giovani in conformità a quanto stabilito dalla prima riunione del consiglio comunale dei giovani;

b) convocare e presiedere il consiglio comunale dei giovani e la giunta comunale dei giovani fissando l'ordine del giorno,

determinando la data delle adunanze ed assicurandone il regolare svolgimento;

c) tutelare le prerogative dei consiglieri e degli assessori e garantire l'esercizio effettivo delle loro funzioni;

d) esercitare le funzioni attribuitegli dai regolamenti comunali;

e) assumere le iniziative per il controllo e la vigilanza sul funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, per quanto concerne le materie delegate alla competenza del consiglio comunale dei giovani ed alla giunta comunale dei giovani;

f) svolgere le funzioni eventualmente delegategli dal sindaco del comune;

g) curare i rapporti con le autorità cittadine.

Art. 8.

1. Il sindaco dei giovani è tenuto a riunire il consiglio comunale dei giovani entro dieci giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri dei giovani o il sindaco del comune.

2. Il sindaco dei giovani si avvale, per lo svolgimento di tutti i propri compiti istituzionali, delle strutture del comune e della consulenza del segretario comunale.

3. Il sindaco dei giovani cura che le deliberazioni del consiglio comunale dei giovani e della giunta comunale dei giovani, nelle materie demandate alla competenza degli stessi, vengano portate ad esecuzione.

4. Il sindaco dei giovani riferisce direttamente, con relazione scritta, al consiglio comunale nei casi in cui non si sia provveduto a dare esecuzione alla deliberazione del consiglio comunale dei giovani o a quelle della giunta comunale dei giovani nelle materie rimesse alla competenza degli stessi.

Art. 9.

1. La giunta comunale dei giovani collabora con il sindaco dei giovani ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Alla giunta comunale dei giovani spetta l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio comunale dei giovani e per l'attuazione dei programmi e degli indirizzi dallo stesso approvate.

3. La giunta comunale dei giovani compie tutti gli atti che non siano riservati espressamente al consiglio comunale dei giovani e che non rientrino nelle competenze del sindaco dei giovani.

4. La giunta comunale dei giovani svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio comunale dei giovani.

5. Prima della scadenza del mandato, la giunta comunale dei giovani riferisce al consiglio comunale dei giovani sulla propria attività.

Art. 10.

1. I sindaci dei giovani compongono il Parlamento dei giovani quale organo rappresentativo, presso il Parlamento italiano delle problematiche giovanili e di interesse nazionale concernenti le materie di cui all'articolo 3.

2. Il numero dei componenti il Parlamento dei giovani è pari al numero dei componenti il Parlamento in seduta comune. Un sistema di turnazione assicura la partecipazione ai suoi lavori di tutti i sindaci dei giovani.

3. Il Parlamento dei giovani si riunisce almeno quattro volte all'anno presso la Camera dei deputati.

4. Nella sua prima riunione il Parlamento dei giovani elegge le proprie cariche istituzionali.

5. Ogni qualvolta il Parlamento dei giovani si riunisce, gli uffici, gli organi ed i servizi della Camera dei deputati collaborano per l'effettivo svolgimento dei lavori parlamentari.

6. Per l'espletamento dei fini di cui al comma 5 la Camera dei deputati è autorizzata ad apportare le modifiche necessarie al proprio regolamento.